

## TRIBUNALE DI GROSSETO

## Citazione

Il Presidente del Tribunale di Grosseto, su parere favorevole del P.M., con provvedimento del 2 febbraio 2007 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del seguente atto: la Banca Agrileasing s.p.a. (c.f. 02820100580, p. iva: 01122141003) con sede in Roma via Lucrezia Romana n. 41/47, in persona del procuratore, Dott. Francesco Achille, elettivamente domiciliata in piazza Volturmo n. 12 presso lo studio dell'avv. Mario Tamberi che la rappresenta e difende per procura in calce, espone quanto segue

Con atto di compravendita immobiliare del 29 marzo 2002 l'odierna esponente ha acquistato dei fabbricati siti in Grosseto, via Emilia nn. 20 e 26 aventi accesso anche da via Adriatico n. 7/B e 1/C, contraddistinti al foglio 89, particella 100 subalterno 12; foglio 89 particella 188 subalterno 8, foglio 89 particella 1155 subalterno 1 (doc. n. 1). Tuttavia su una porzione dell'immobile prospiciente via Adriatico risulta trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto in data 7 maggio 1974 al n. 3699 del Registro Particolare una domanda giudiziale da parte di Sapuppo Francesco, Lambardi Gianfranco, Giuliani Giampaola, Governi Agostino, Cerri Paolo, Capocci Rita, Sarcina Paola, Pocci Bruno e Garbini Iolanda (doc. n. 2).

La suddetta domanda è stata respinta sia dal Tribunale di Grosseto che dalla Corte di Appello di Firenze ed il relativo giudizio è stato dichiarato estinto con ordinanza n. 267 del 1983 della Corte di Cassazione (doc. nn. 3-5). Pertanto, ai sensi dell'art. 2668 2° comma c.c., ciò legittima l'odierna esponente a domandare la cancellazione della trascrizione sopra descritta. Tanto esposto la ricorrente cita Sapuppo Francesco, Lambardi Gianfranco, Giuliani Giampaola, Governi Agostino, Cerri Paolo, Capocci Rita, Sarcina Paola, Pocci Bruno, Garbini Iolanda e/o i loro eredi a comparire davanti al Tribunale di Grosseto, G.I. designando, all'udienza del 25 settembre 2007, ore 9 e segg., con invito a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cod. proc. civ., con avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. e che in mancanza si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni "Voglia il Tribunale adito, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Grosseto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale registrata in data 7 maggio 1974 al n. 3699 del registro particolare, ai sensi dell'art. 2668 2° comma c.c., atteso il rigetto della domanda con sentenza passata in giudicato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Grosseto

- avv. Mario Tamberi-

